

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Segretario f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Giampiero CASSI	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Alessandro PATELLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente
- Avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel ricorso depositato in data 14.11.2029 proposto dall'Avv. [RICORRENTE] rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS], avverso la sanzione disciplinare di nove mesi di sospensione dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino in data 28.6.2019, depositata e notificata in data 15.10.2029.

Per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, regolarmente citato, nessuno è comparso.

Il Consigliere relatore Avv. Antonino Galletti ha svolto la relazione.

E' stato inteso il P.G. il quale ha concluso per la declaratoria dell'intervenuta prescrizione sul primo procedimento n. 837/2015 e per il rigetto del resto.

FATTO

Giova premettere che, in ossequio al principio di sinteticità e per evidenti ragioni di comodità espositiva, si esporranno i fatti in relazione al loro dipanarsi anche cronologico nell'ambito dei vari procedimenti disciplinari riuniti dal Consiglio Distrettuale di disciplina presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (d'ora innanzi, per brevità, CDD).

Procedimento n. 837/2015.

In data 7.4.2015 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (d'ora innanzi, per brevità, COA) di Asti ha trasmesso al Consiglio distrettuale di disciplina di Torino:

- una richiesta di liquidazione di parcella dell'avv. [RICORRENTE] relativamente all'attività professionale – un parere pro veritate - svolta a favore della sig.ra [AAA],
- le osservazioni presentata dalla parte ex assistita,
- le controdeduzioni dell'avv. [RICORRENTE],
- la delibera del COA medesimo con la quale si evidenziava di non procedere con la liquidazione, in quanto l'attività professionale indicata non era riconducibile al professionista ed il parere non era stato richiesto.

Il CDD ha avviato la fase istruttoria e l'avv. [RICORRENTE] ha depositato una memoria difensiva, evidenziando che il parere era stato richiesto per una divisione ereditaria il cui valore, calcolato da un geometra, era ricompreso tra 2.000.000 e i 4.000.000 di Euro, nonché di aver redatto il parere con una certa urgenza durante le vacanze di fine anno e di aver presentato una istanza di mediazione, poi rinunciata dall'assistita per aver medio tempore migliorato i rapporti con le proprie controparti.

La sezione ha deliberato il seguente capo d'incolpazione: "*Per avere violato gli artt. 4, 9, 22 comma 2, 29 comma 4 Codice Deontologico Forense chiedendo alla sig.ra [AAA] l'importo di Euro 23.213.00 oltre 15%, 4% Cassa Avvocati e Iva, da ritenersi manifestamente sproporzionato in quanto: (a) parametrato sul valore dell'intera asse ereditario del defunto marito della cliente e non sulla solo di lei quota, (b) preteso in tale entità, benché l'incarico sia stato gestito limitatamente alla fase iniziale stragiudiziale, terminata con la presentazione di domanda di mediazione, (c) giustificato sulla base anche di un parere pro veritate presentato come il frutto di un personale e approfondito studio condotto nelle feste natalizie del 2014, ma in realtà scaricato integralmente da un sito internet tanto da risultare di contenuto generico ed incongruo rispetto alla fattispecie specifica.*

In Asti in data anteriore e sino al 26.01.2015."

Il capo di incolpazione è stato comunicato all'avv. [RICORRENTE] il 06.12.2016.

Successivamente, in data 17.07.2017, è stata deliberata la citazione a giudizio disciplinare.

Procedimento n. 189/2016.

In data 19.04.2016, il COA di Asti ha inviato al CDD un esposto nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], evidenziando che lo stesso aveva inviato al detto COA una segnalazione nei confronti degli avv.ti [BBB] e [CCC] - allegando una notizia di giornale secondo cui gli stessi erano stati rinviati a giudizio dal Tribunale di Cuneo per l'ipotesi del reato di truffa - con la quale chiedeva l'applicazione di misura cautelare nei confronti di questi.

Sempre il COA di Asti ha inviato anche le controdeduzioni degli avv.ti [BBB], i quali evidenziavano che in base alla normativa vigente nessuna sospensione cautelare dall'esercizio della professione poteva a loro essere inferta e riferivano che l'esposto era stato presentato dall'avv. [RICORRENTE] per ragioni di inimicizia e per evitare agli stessi di continuare a difendere una cliente in un procedimento civile, già in precedenza assistita dall'avv. [RICORRENTE].

Il CDD ha avviato l'istruttoria preliminare e, nonostante la comunicazione all'avv. [RICORRENTE], questi non ha presentato alcuna memoria difensiva.

La sezione ha deliberato il seguente capo d'incolpazione: *"Violazione degli art. 9 comma I (doveri di probità, dignità e decoro), 19 (doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi), 42 comma I (notizie riguardanti il collega) per non avere tenuto nei confronti degli avvocati [BBB] e [CCC] un comportamento ispirato a correttezza e lealtà con riferimento al divieto, di cui al citato art.42 comma I di esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività di un collega e, segnatamente, per aver, nell'esposto disciplinare del 20 febbraio 2016 a carico degli avvocati [BBB], riferito una "notitia criminis" fondata esclusivamente su un articolo di giornale richiedendo l'applicazione di una misura cautelare di cui non ricorrevano i presupposti di legge.*

In Torino in data 20 febbraio 2016."

Il capo di incolpazione è stato comunicato all'incolpato in data 22.09.2017.

In data 02.02.2018, è stata deliberata la citazione a giudizio disciplinare.

Procedimento n. 64/2017.

In data 21.12.2016, il COA di Asti ha trasmesso al CDD una comunicazione relativa alla condotta assunta dall'avv. [RICORRENTE] in merito ad alcuni commenti postati su Facebook sotto la notizia di un incidente stradale mortale, tra cui il seguente: *"Avvocato [RICORRENTE]. A chiunque possa avere bisogno... presente"*.

Il CDD ha avviato l'istruttoria preliminare e, nonostante la comunicazione all'avv. [RICORRENTE], questi non ha presentato alcuna memoria difensiva.

La Sezione ha approvato il capo d'incolpazione per come segue: a) *"Violazione degli art. 17, comma 1 e 2, 35 comma 9 (versione risultante dopo la parziale modifica intervenuta nel 2016), 37 comma 1 Codice Deontologico Forense, per avere diffuso informazioni sulla propria attività professionale postando su una pagina Facebook che riportava la notizia di un sinistro stradale mortale avvenuto in Vigliano d'Asti, un messaggio recante il logo dello studio legale e la scritta "Avvocato [RICORRENTE]. A chiunque potesse avere bisogno ... presente!", così ponendo in essere, al fine di acquisire incarichi da parte di persone coinvolte in un contesto di particolare emergenza, una forma di pubblicità promozionale suggestiva, irrispettosa dei principi di dignità, decoro, corretta informazione e leale concorrenza,*

In Vigliano d'Asti (At) 25. 11.2016."

b) *"Violazione dell'art.9 comma 2 del Codice Deontologico Forense per avere il [RICORRENTE] con le stesse modalità e nello stesso tempo di cui al precedente capo di incolpazione, svilto la dignità, il decoro, la reputazione, non solo propria ma della professione forense, tanto da suscitare pubblico biasimo ed indignazione.*

In Vigliano d'Asti (Al) il 25.11.2016".

Il capo di incolpazione è stato comunicato il 31.10.2017 e l'avv. [RICORRENTE] ha fatto pervenire delle memorie dove ha evidenziato che il commento non è stato da lui postato, essendo stata la propria figlia di anni 9 a farlo.

In data 02.02.2018, il CDD ha deliberato la citazione a giudizio disciplinare.

Procedimento n. 94/2017

In data 23.01.2017 è pervenuto al COA di Torino un esposto nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] da parte dei sig.ri [DDD] e [EEE], i quali lamentavano quanto segue:

- dopo aver corrisposto 500,00 Euro al legale in relazione allo studio di una querela nei loro confronti, poi definita con una rimessione, avevano ricevuto dal legale un invito a stipulare una negoziazione assistita per l'importo di 1.470,80 Euro quali compensi per l'attività svolta;
- si era rivolti all'avv. [RICORRENTE] dopo aver ricevuto un precetto e il professionista aveva evidenziato che vi erano le ragioni per opporsi, in quanto la somma precettata era superiore di circa 2.000,00 Euro rispetto a quella dovuta.
- l'opposizione veniva rigettata, in quanto l'avv. [RICORRENTE] non aveva fornito i calcoli per giustificare la riduzione dell'importo e gli esponenti avevano subito l'esecuzione;
- successivamente, l'avv. [RICORRENTE] aveva consigliato loro di depositare denuncia querela nei confronti della parte creditrice e del suo avvocato per tentata truffa.
- l'avv. [RICORRENTE], dopo aver notificato agli esponenti un decreto ingiuntivo per Euro 4.314,99 a titolo di compensi maturati, si era reso irreperibile e nell'opposizione al

d.i. aveva in via riconvenzionale richiesto Euro 20.000 a titolo di risarcimento danni per essere stato offeso nella reputazione e immagine professionale per via degli scritti difensivi.

Ricevute le memorie difensive, la sezione ha approvato il capo d'incolpazione di seguito trascritto e riportato:

a) *"Violazione dell'art.27 commi 1, 2 e 3 Codice Deontologico Forense per non avere informato chiaramente la assistita [DDD], all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche di quest'ultimo, degli oneri ipotizzabili e del prevedibile costo della prestazione.*

b) *"Violazione dell'art.23 comma 4 Codice Deontologico Forense, per avere consigliato alla cliente un'azione inutilmente gravosa, non rendendola tempestivamente edotta della possibilità di addivenire ad una soluzione transattiva ed anzi rifiutando la proposta formulata in tal senso da controparte.*

c) *"Violazione degli artt.9 e 19 Codice Deontologico Forense per avere consigliato alla cliente di proporre denuncia querela, redigendo il relativo atto, nei confronti della controparte sig. [EEE] e del difensore di questi avv. [FFF] per tentata truffa, ipotesi di reato palesemente insussistente, venendo meno, in tal modo, ai doveri di probità, dignità, decoro, correttezza, lealtà e svilendo la reputazione non solo propria ma della professione forense.*

In Asti dal dicembre 2015 al luglio 2016."

Il capo di incolpazione è stato comunicato il 09.02.2018.

Il CDD, in data 17.10.2018, ha deliberato la citazione a giudizio disciplinare.

Procedimento n. 155/2017.

In data 09.02.2017 è pervenuto al COA di Torino un esposto da parte della sig.ra [GGG], quale amministratrice della [HHH] & [GGG] srl, la quale lamentava di essersi rivolta all'avv. [RICORRENTE] per esporre le problematiche economiche della propria società.

All'esito dell'incontro con il legale, questo consigliava il deposito di una istanza di fallimento e la stessa firmava una procura volta proprio a farsi assistere in tale istanza.

Successivamente all'incontro però l'istanza non veniva depositata e nei vari colloqui avuti il difensore evidenziava prima l'opportunità di definire un processo civile pendente della detta società, poi la necessità di attendere i tempi per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato.

Nei successivi colloqui, il difensore aveva continuato ad assicurare il deposito dell'istanza a breve, ma ciò non avvenne e quindi l'esponente era costretta a revocare l'incarico.

Successivamente alla revoca, l'esponente evidenziava altresì che l'avv. [RICORRENTE] le aveva inviato un report - che era invece un "copia e incolla" di un articolo dottrinale del

prof. [MMM], senza evidenziare alcuna citazione, ma facendone proprio il contenuto – unitamente ad una proposta di parcella.

Notiziato dell'esposto, l'avv. [RICORRENTE] ha evidenziato al CDD che l'istanza di fallimento poteva essere depositata solo dopo l'ammissione dell'assistita al patrocinio alle spese dello Stato e che l'invio del report era consuetudine del suo agire professionale per evidenziare l'attività compiuta e/o da compiersi.

La sezione ha approvato il capo d'incolpazione per come segue:

a) *Violazione dell'art.26 comma 3 Codice Deontologico Forense perché, avendo ricevuto il 18.02.2016 dalla sig.ra [III] quale Amministratore Unico e legale rappresentante della [HHH] & [GGG] srl mandato al fine di presentare istanza di fallimento in proprio, versando la società in grave stato di insolvenza, ometteva di compiere gli atti inerenti alla procura speciale conferitagli, con non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, che il 24.11.2016 revocava l'incarico.*

b) *Violazione dell'art.27 commi 1 e 6 Codice Deontologico Forense perché, all'atto di assunzione del mandato. non informava chiaramente l'assistita delle caratteristiche e dell'importanza del medesimo e delle attività da espletare; non precisava le iniziative che la sig.ra [GGG], quale Amministratore Unico e legale rappresentante della società avrebbe potuto direttamente intraprendere e le ipotesi di soluzione: né rendeva edotta la cliente delle ragioni per le quali la competente Commissione del COA di Torino rifiutava di ricevere l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Violazione dell'art. 29 comma Codice Deontologico Forense perché, con proposta di parcella in data 01.12.2016. richiedeva un compenso sproporzionato rispetto all'attività svolta.*

c) *"Violazione degli artt. 9 comma 1 e 12 Codice Deontologico Forense perché, violando / principi di correttezza, dignità, decoro, coscienza e diligenza, comprometteva non solo la propria personale reputazione, ma l'immagine della professione forense. Inviando alla parte assistita un "Report" datato 23.11.2016 come resoconto dell'attività svolta, nel quale trascriveva interi brani di un testo di [LLL], senza citazione dell'autore e senza virgolettature, non afferente al caso concreto e privo di qualsiasi utilità per la parte assistita."*

in Asti dal 18.02.2016 al 01.12.2016.

Il capo di incolpazione è stato comunicato all'incolpato il 09.02.2018.

In data 17.10.2018 è stata deliberata la citazione a giudizio.

Tutti i procedimenti disciplinari sopra riassunti sono stati riuniti dal CDD in ragione della loro connessione soggettiva, essendo tutti rivolti contro il medesimo avvocato e si procedeva con l'apertura del dibattimento.

Alla prima udienza dibattimentale del 06.06.2019 l'avv. [RICORRENTE] inviava richiesta di rinvio per legittimo impedimento e il CDD rinviava all'udienza del 28.06.2016.

All'udienza del 28.06.2016, il CDD dichiarava l'assenza dell'incolpato alle ore 14.30 e apriva il dibattimento e, vista l'assenza di deposito della documentazione inerente alla citazione dei testi a difesa, ne dichiarava la decadenza.

All'esito il CDD accertava la responsabilità disciplinare dei fatti contestati come di seguito meglio descritto.

Procedimento n. 837/2015.

L'avv. [RICORRENTE] ha chiesto un compenso manifestamente sproporzionato rispetto l'attività svolta, riferendolo all'intero asse ereditario invece che alla sola quota di competenza dell'erede, anche alla luce della minima attività svolta.

Inoltre, la richiesta di pagamento è stata influenzata dalla redazione di un parere che poi si è rivelato non essere stato richiesto dalla parte assistita.

Il parere in questione poi era la mera riproduzione di un articolo trovato su internet.

Procedimento n. 189/2016.

Secondo il CDD l'esposto presentato dall'avv. [RICORRENTE] nei confronti degli avv.ti [BBB] era da porsi in correlazione ai rapporti personali e professionali intercorsi tra i professionisti nel corso dello svolgimento di un incarico riguardante diritti successori.

Il CDD ha ritenuto che il contenuto dell'esposto, imperniato solo ed esclusivamente su un articolo di stampa, evidenziasse la volontà di perseguire una rivalsa personale, vista anche l'impossibilità di irrogare nei confronti dei colleghi interessati una sospensione cautelare dall'esercizio della professione per la carenza dei presupposti.

Procedimento n. 64/2017.

Secondo il CDD dalla documentazione trasmessa dal COA emergeva in maniera evidente la volontà dell'avv. [RICORRENTE] di manifestare la propria disponibilità professionale, approfittando della notizia di cronaca riguardante la morte di una persona a seguito di incidente stradale.

Tanto assumeva i connotati di una scorretta iniziativa propagandistica, suggestiva, diretta ad attrarre potenziali clienti proprio in relazione a tale sinistro.

Procedimento n. 94/2017.

Secondo il CDD dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento disciplinare è emerso che l'avv. [RICORRENTE] ha consigliato alla parte assistita di intraprendere iniziative giudiziarie particolarmente gravose in relazione all'importo di parziale contestazione e senza fornire adeguata e chiara informazione sui possibili concreti risultati.

Inoltre, l'avv. [RICORRENTE] aveva omesso di informare la parte assistita sulla possibilità di addivenire ad una definizione conciliativa, avallata dalle dichiarazioni del legale di controparte che ha affermato di aver definito la controversia, senza grandi sforzi con il collega che ha poi sostituito l'avv. [RICORRENTE].

Procedimento n. 155/2017.

Dalla documentazione acquisita il CDD ha accertato il mancato e ingiustificato adempimento al mandato ricevuto circa la presentazione dell'istanza di fallimento, senza che potessero assumere rilievo le circostanze evidenziate dall'avv. [RICORRENTE] di dover ottenere l'ammissione al patrocinio dello stato della società, di attendere la definizione di procedimenti pendenti ovvero attendere le modifiche che sarebbero state apportate alla Legge fallimentare.

Inoltre, il CDD accertava il report trasmesso dall'avv. [RICORRENTE] alla parte assistita non era stato richiesto e, soprattutto, conteneva la mera riproduzione di un testo dottrinale del prof. [MMM] che non poteva giustificare la parcella richiesta.

In merito alla sanzione il CDD, tenuto conto del comportamento complessivo dell'incolpato, nonché dell'assenza di precedenti disciplinari, ha irrogato la sanzione della sospensione per mesi nove.

L'incolpato ha quindi proposto ricorso al CNF tramite difensore cassazionista.

In data 11.2.2022 l'avv. [RICORRENTE] chiedeva l'inserimento nel fascicolo d'ufficio di una nota del COA di Castrovillari datata 4.2.2022 dove sono state attestate le dimissioni irrevocabili dalla carica di Consigliere dell'Ordine di Castrovillari di quattro ex componenti del medesimo COA.

Col ricorso, il [RICORRENTE] ha censurato il provvedimento disciplinare con i seguenti motivi- motivi di ricorso.

- Nullità della decisione per non aver rinviato l'udienza dibattimentale nonostante la comunicazione dell'impedimento.

Il ricorrente ritiene nulla la decisione, in quanto il CDD non avrebbe rinviato l'apertura del dibattimento, dichiarandolo assente alle ore 14.30 del 28.06.2019, nonostante un impedimento avuto dallo stesso.

Il ricorrente evidenzia che il giorno 28.06.2019 alle ore 14.46 aveva inviato una comunicazione via pec all'indirizzo di posta del CDD, evidenziando che, mentre si trovava presso il Tribunale di Savona, era stato colto da un malore e che avrebbe inviato la documentazione successivamente come poi è avvenuto, sempre via pec, all'indirizzo del CDD alle ore 16.02 del medesimo giorno.

- Nullità della decisione relativamente alla decisione, ritenuta immotivata, di riunire i procedimenti.

Il ricorrente ritiene nulla la decisione, in quanto il CDD avrebbe indicato di aver preso la decisione di riunire i vari procedenti disciplinari a suo carico nella camera di consiglio del 08.08.2019, mentre il dibattimento e la decisione è avvenuto in data antecedente (28.06.2019).

- Distoglimento dal giudice naturale ex art. 25 Cost. per violazione dell'art. 8, nn. 7 e 9 DPR 187/2012 - Illegittimità del giudice speciale per la violazione dell'art. 3, n. 5, lett. f) della L. 148/2011.

Il ricorrente ritiene che il collegio giudicante del CNF sia illegittimo, in quanto non sarebbe stata costituita la sezione giudicante, visto che in base alla L. 148/2011 ed al DPR 187/2012, i consiglieri nazionali non possono svolgere le funzioni amministrative e disciplinari.

- Illegittimità del collegio giudicante del CNF per violazione dell'art. 37 L. 247/2012.

Il ricorrente ritiene che il collegio giudicante del CNF, eletto nel quadriennio 2019-2022, sia illegittimo per la violazione del divieto del terzo mandato consecutivo di cui all'art. 37 L. n. 247/2012.

- Violazione dell'art. 111 Cost.

Secondo il ricorrente il collegio giudicante del CNF non rispetta i dettami dell'art. 111 Cost. relativamente al requisito del giudice terzo ed imparziale, in quanto l'elezione dei suoi componenti per il mandato 2019-2022 (Mascherin, Baffa, Pasqualin, Picchioni, Magnano di San Lio, Savi, Orlando e Sica) è avvenuta in violazione della norma che impone il divieto del terzo mandato.

- Ingiustizia della sanzione irrogata.

Il ricorrente si duole dell'ingiustizia della sanzione irrogata, non avendo il CDD valutato tutte le circostanze e il contesto in cui le condotte sono state realizzate. Secondo il ricorrente il CDD non avrebbe valutato che il commento facebook sanzionato rientrerebbe nella prassi di tutti gli avvocati in tali contesti. Inoltre, secondo il ricorrente, le proprie condotte rientrerebbero del diritto di critica e di pensiero e dovrebbero essere valutate entro la soglia di tollerabilità.

- Prescrizione.

Il ricorrente ha evidenziato che la prescrizione dell'azione disciplinare inizia a decorrere dalla commissione dei fatti, non essendoci influenze sulla decorrenza del termine dovute a procedimenti penali.

In ragione dei vizi – motivi di ricorso sopra delineati il ricorrente ha richiesto l'annullamento del provvedimento per via delle eccezioni preliminari formulate, l'assoluzione per la mancanza di prove circa i fatti contestati, la dichiarazione di non doversi procedere, trattandosi di fatti di modesta entità, la dichiarazione di non punibilità per sopravvenuta

prescrizione dell'azione disciplinare e, in subordine, ha richiesto applicare la sanzione dell'avvertimento o della censura.

In via istruttoria, il [RICORRENTE] ha richiesto l'acquisizione delle comunicazioni inviate dall'incolpato al CDD del 28.06.2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sul primo vizio motivo di ricorso relativo al mancato rinvio per legittimo impedimento dell'udienza dibattimentale dinanzi al CDD, il ricorrente ritiene che sia nulla la decisione del CDD, in quanto sarebbe stato dichiarato assente alle ore 14.30 del 28.06.2019, nonostante alle ore 14.46 lo stesso avesse inviato una comunicazione via pec all'indirizzo di posta del CDD, evidenziando di essere stato colto da un malore e che avrebbe inviato la documentazione successivamente (come effettivamente è avvenuto alle ore 16.02, allegando il certificato medico di un odontoiatra che diagnosticava "*ascesso dentario con febbre*").

Con riferimento al legittimo impedimento il Collegio ritiene di ribadire che «...nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità, come è nel caso del legittimo impedimento a partecipare all'udienza disciplinare, di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale" (Cass. Sez. Unite 14/01/2020 n. 412 e successivamente, in motivazione, anche Cass. Sezioni Unite 28/02/2020 n. 9556 e le ivi richiamate Cass. n. 19705 del 2012, n. 23287 del 2010 e n. 10692 del 2010). L'impedimento per essere rilevante deve essere comprovato in base ad una assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 7073 del 3 marzo 2022).

Nel caso in esame, più che la valutazione sulla legittimità o meno dell'impedimento, rileva la questione della tempestività della comunicazione dell'impedimento, in quanto è stato documentato che il CDD alle ore 14.30 aveva dichiarato l'assenza dell'incolpato e che questi aveva inviato la comunicazione di aver subito un malore e di essersi recato da un medico soltanto alle ore 14.46 (inviando poi via pec alle 16.02 il certificato medico).

Al riguardo, il Collegio ritiene che non vi sia motivo per discostarsi dal costante richiamo della giurisprudenza di legittimità alla circostanza che sia onere dell'interessato comunicare tempestivamente l'impedimento a comparire (Corte di Cassazione, pres.

Cassano, rel. Esposito, SS.UU, sentenza n. 35462 del 19 novembre 2021; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 4 dicembre 2020).

Sul secondo vizio – motivo di ricorso relativo all'eccepita nullità della decisione del CDD per la decisione di riunire i procedimenti disciplinari, il ricorrente ritiene che il CDD avrebbe indicato di aver assunto la decisione nella camera di consiglio del 08.08.2019, mentre il dibattimento e la decisione sono avvenuti in data antecedente (28.06.2019), ma risulta dagli atti del procedimento che l'indicazione della data della camera di consiglio è il frutto di un mero errore materiale, in quanto la riunione è stata oggettivamente anteriore o contestuale all'apertura del dibattimento.

Ad ogni buon conto, secondo la giurisprudenza del CNF dalla quale non v'è ragione per discostarsi, la decisione di riunione di vari procedimenti disciplinare contro il medesimo incolpato rientra nei poteri discrezionali del CDD e non importa alcuna violazione del diritto di difesa (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 3 dicembre 2022: *“rientra nella discrezionalità del Giudice della deontologia disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa”*, in senso conforme: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 31 marzo 2021, Consiglio Nazionale Forense, , sentenza n. 136 del 18 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 17 luglio 2020.

Sul terzo e quarto vizio – motivo di ricorso relativo all'eccepita violazione dell'art. 25 Cost, dell'art. 8 DPR 187/2012 e dell'art. 3 L. 148/2011, il ricorrente ritiene che il collegio giudicante del CNF sia illegittimo in quanto non sarebbe stata costituita la sezione giudicante, visto che in base alla disciplina richiamata i consiglieri nazionali non possono svolgere le funzioni amministrative e disciplinari, ma al riguardo sia la giurisprudenza di legittimità e sia quella domestica hanno confermato che il CNF esercita la propria attività giurisdizionale legittimamente anche in assenza di un'apposita sezione giurisdizionale: la mancata costituzione di un'apposita sezione disciplinare all'interno del Consiglio nazionale forense ex art. 61, comma 1, L. n. 247/2012 non incide sulla natura giurisdizionale dei suoi poteri, né sull'imparzialità e sull'autonomia dell'organo giudicante, le quali sono comunque assicurate dalla sua composizione collegiale e dalla natura elettiva dei suoi componenti (Corte di Cassazione, , SS.UU, sentenza n. 23593 del 27 ottobre 2020; Corte di Cassazione, , SS.UU, sentenza n. 11933 del 7

maggio 2019, Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019) e, inoltre, il CNF è un giudice speciale precostituzionale (art. 21 D. Lgs. Lgt. 382/1944 e VI disp. trans. Cost.), sicché la riforma della sua struttura e delle relative attribuzioni giurisdizionali (se ritenuta ammissibile, atteso che si tratterebbe di “introduzione” di giudice speciale post-Costituzione, operazione non consentita ex art. 102 Cost.) non potrebbe avvenire se non in forza di una legge costituzionale (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 16 aprile 2019).

Col quinto e sesto vizio – motivo relativo all’eccepita illegittimità del collegio giudicante per violazione dell’art. 37 L. 247/2012 e per la violazione dell’art. 111 Cost, il ricorrente ritiene che il collegio giudicante del CNF eletto nel quadriennio 2019-2022 sia illegittimo per la violazione del divieto del terzo mandato consecutivo di cui all’art. 37 L. n. 247/2012; inoltre, il collegio giudicante del CNF non rispetterebbe la disciplina dell’art. 111 Cost. relativamente al requisito del giudice terzo ed imparziale, in quanto l’elezione dei suoi componenti per il mandato 2019-2022 (Mascherin, Baffa, Pasqualin, Picchioni, Magnano di San Lio, Savi, Orlando e Sica) sarebbe avvenuta in violazione della norma che impone il divieto del terzo mandato.

Al ricordo, il Collegio ritiene che eventuali illegittimità in merito alla elezione dei componenti del CNF possano essere fatte valere solo impugnando nei termini il provvedimento di elezione dinanzi al Tribunale Ordinario (trattandosi di diritti soggettivi), con conseguente inammissibilità dell’impugnazione dinanzi al CNF medesimo e che eventuali provvedimenti incidenti sull’elezione di alcuni consiglieri non sono certo idonei ad annullare le elezioni degli altri che possono comunque costituire legittimamente il collegio giudicante; in ogni caso, i consiglieri eletti nel precedente quadriennio 2019-2022 sono stati sostituiti dai nuovi eletti per il quadriennio in corso 2023-2026 e rispetto al nuovo organo giudicante l’avv. [RICORRENTE] non ha eccepito alcunché.

Col settimo vizio – motivo di ricorso, il ricorrente ha censurato, ritenendola troppo gravosa, la misura della sanzione irrogata.

Ebbene, nei confronti dell’avv. [RICORRENTE] è stata accertata la violazione delle seguenti disposizioni del vigente codice deontologico:

- procedimento n. 837/2015: artt. 4, 9, 29 co 4
- procedimento n. 189/2016: artt. 9, 19, 42 co 1
- procedimento n. 64/2017: artt. 17 co 1 e 2, 35 co 9, 37 co 1
- procedimento n. 94/2017: artt. 27 co 1 e 2, 23 co 4, 19
- procedimento n. 155/2017: artt. 26 co 3, 27 co 1 e 6, 29 e 12

Nei confronti del medesimo è stata irrogata la sanzione della sospensione per mesi nove, ritenendo di valutare in senso positivo l'assenza di precedenti disciplinari, nell'esercizio da parte del CDD della potestà disciplinare prevista e disciplinata dall'art. 21 del codice.

Riguardo la misura della sanzione, il Collegio non ritiene di discostarsi dalla giurisprudenza domestica, dove è stato già affermato, in adesione a quanto previsto dall'art. 21 CDF, che la sanzione da irrogare debba tener conto di tutte le circostanze ed essere emessa dopo aver valutato globalmente il comportamento dell'avvocato e ciò è quanto ha fatto in concreto il CDD nella fattispecie, dove ha valutato il comportamento complessivo (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 15 ottobre 2020) dell'incolpato tanto al fine di valutare la condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata ed unica nell'ambito dei vari procedimenti riuniti, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere, il CDD ha operato il necessario bilanciamento tra la considerazione della gravità dei fatti, il danno procurato (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019) e l'assenza di precedenti disciplinari (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 9 ottobre 2020).

Sull'ultimo vizio-motivo di ricorso relativo alla prescrizione dell'azione disciplinare, nonostante il ricorrente non abbia specificamente motivato la doglianza, essendosi limitato ad evidenziare che il dies a quo della prescrizione inizia a decorrere dalla commissione dei fatti, il Collegio ritiene doveroso verificare, attesa la rilevabilità *ex officio* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 5 maggio 2021: la prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l'ordine professionale), se la prescrizione sia o meno decorsa in relazione ai singoli fatti dei capi d'incolpazione.

In via preliminare, si osserva che tutti i fatti contestati nei capi d'incolpazione sono stati commessi successivamente all'entrata in vigore dell'art. 56 L. 247/2012 (2 febbraio 2013) e, di conseguenza, la normativa applicabile è quella di cui alla citata disposizione, dove è stata prevista la prescrizione dell'esercizio della potestà disciplinare al decorso di sei anni dalla commissione del fatto ovvero di sette anni e mezzo nel caso in cui si siano verificati più atti interruttivi (tra cui: i. comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito; ii. notifica della decisione del CDD; iii. notifica della sentenza pronunciata su ricorso dal CNF).

Nel caso di specie, oltre la notifica del provvedimento sanzionatorio del CDD avvenuta il 15.10.2019, in relazione a tutti i procedimenti disciplinari riuniti, risulta che per il procedimento n. 837/2015 è intervenuta la comunicazione del capo d'incolpazione il 06.12.2016; di conseguenza, deve tenersi conto del termine massimo di sette anni e mezzo che è decorso in relazione a tale procedimento (procedimento n. 837/2015) rispetto

al quale va dichiarata la prescrizione dell'azione disciplinare, con conseguente rideterminazione della sanzione che, alla luce delle condivisibili valutazioni operate dal CDD, deve rideterminarsi nella misura di mesi otto di sospensione dall'esercizio dell'attività disciplinare.

P.Q.M.

visti gli artt. 36, 37 e 56 L. 247/2012 e gli artt. 59 ss. R.D. 37/1034;

il Consiglio Nazionale Forense dichiara la prescrizione dell'azione disciplinare in relazione al primo procedimento n. 837/2015 e, per l'effetto, ridetermina la sanzione disciplinare nella sospensione per mesi otto dall'esercizio dell'attività professionale.

Dispone altresì che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 Giugno 2023.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carolina Rita Scarano

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà